



DELIBERAZIONE

DECISIONE
DELL'AUTORITÀ TUTORIANUMERO ED OGGETTO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Cagliari, 28 Maggio 1928. VI.

Il Podestà

Il Segretario Generale

9690

Il Podestà

Dir. Gab. n. 1792.
Visto.
Cagliari, 5 giugno 1928.
Il Prefetto: f. D'Aringo.

751. Aggregazione di
Comuni Conciliatimi
nei nuovi rioni.

sono stati aggregati quelli di Piri, Monserrato, Selargius e Quartucciu.
Ritenuto che per il combinato disposto dell'art. 122 della
legge comunale 4 febbraio 1915 n. 148 e dell'art. 1 del R. D. 15 Luglio
1923 n. 1563 i predetti Comuni aggregati a Cagliari dovrebbero cedere di
avere un proprio ufficio di conciliazione.

Considerato che per l'ubicazione dei singoli centri abi-
tati e per l'entità di ciascun nucleo di popolazione, la soppressione di
tutti gli uffici di conciliazione importerebbe per quei cittadini un disagio
gravissimo col conseguente nocimento al buon andamento dell'im-
portante servizio.

Delibera

di far noti perché nei cessati Comuni di Piri, Monserrato, Selargius
e Quartucciu vengano conservati due uffici di conciliazione, di cui uno
con sede a Monserrato e con giurisdizione estesa alla circoscrizione co-
stituita dai due territori già appartenenti ai Comuni di Piri e Mon-
serrato, e uno con sede a Selargius e con giurisdizione estesa alla
circoscrizione costituita dai due territori già appartenenti ai Comu-
ni di Selargius e Quartucciu.

Dir. Gab. n. 1792.
Visto.
Cagliari, 14-6-1928. a/ff.
Il Prefetto: f. D'Aringo.

752 Sistemazione del ser-
vizio di Stato Civile in
seguito alla aggre-
gazione dei Comuni di
Monserrato, Piri, Selar-
gius e Quartucciu.

Ritenuto che con recente R. Decreto i Comuni di Monserrato,
Piri, Selargius e Quartucciu sono aggregati al Comune di Cagliari.
Considerato che, a causa della notevole distanza dal
capoluogo e dello speso per il trasporto, risulterebbe di grave incomodo
ai comunisti degli enti soppressi il mantenimento di un ufficio
unico di Stato Civile avente sede in Cagliari, e che quindi si verifi-
cano le condizioni richieste dall'art. 3 del R. D. 15-11-1865 n. 2602
circa l'ordinamento dello Stato Civile.

Ritenuto che sono meritevoli di considerazione le aspira-
zioni dei nuovi comunisti e che, d'altra parte le ragioni finanziarie
che consigliano la riduzione del personale stipendiato possono essere
rispettate col proporre agli istituendi quattro uffici di Stato Civile
due soli impiegati con residenza rispettivamente a Monserrato ed a
Selargius e con obbligo di recarsi saltuariamente l'uno a Piri e l'altro